

punto 6 - Criteri di ammissione alla classe successiva

la valutazione degli studenti della scuola secondaria di secondo grado è condotta ai sensi del D.P.R. n. 122 del 2009.

punto 6 - Criteri di ammissione alla classe successiva

Ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del D.P.R. n. 122 del 2009, *“sono ammessi alla classe successiva gli studenti che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina”*.

punto 6 - Criteri di ammissione alla classe successiva

Nel caso in cui il voto di profitto dell'insegnamento trasversale di **Educazione civica sia inferiore ai sei decimi**, opera, in analogia alle altre discipline, l'istituto della sospensione del giudizio di cui all'articolo 4, comma 6 del D.P.R. n. 122 del 2009.

punto 6 - Criteri di ammissione alla classe successiva

L'accertamento del **recupero** delle carenze formative relativo all'**Educazione civica** è affidato, collegialmente, a tutti i docenti che hanno impartito l'insegnamento nella classe, secondo il progetto d'istituto.

punto 6 - Criteri di ammissione alla classe successiva

Per procedere alla valutazione finale dello studente, le istituzioni scolastiche possono stabilire, **per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe** rispetto al requisito di frequenza di cui all'articolo 14, comma 7 del D.P.R. n. 122 del 2009.

punto 6 - Criteri di ammissione alla classe successiva

- ✓ l'evoluzione degli apprendimenti delle conoscenze e sviluppo delle competenze acquisite nelle singole discipline, verificate mediante un **numero congruo di prove**, comprese le risultanze delle prove delle fasi di recupero;
- ✓ l'evoluzione del rendimento scolastico **rispetto alla situazione iniziale**, anche in relazione alle attività di recupero e sostegno.

punto 6 - Criteri di ammissione alla classe successiva

- ✓ la frequenza e la partecipazione attive alla vita della scuola ed al dialogo educativo;
- ✓ l'impegno, interesse e partecipazione al percorso formativo sia nella didattica curricolare sia nelle iniziative formative extra-curricolari
- ✓ l'acquisizione di un adeguato metodo di studio
- ✓ l'impegno di studio costante anche negli interventi di recupero organizzati
- ✓ la possibilità di recupero ai fini di una proficua frequenza dell'anno successivo.

punto 6 - Criteri di deroga

Dall'art. 14, comma 7 del DPR 122/2009:

*“...ai fini della validità dell'anno scolastico,[...], per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la **frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato.***

*Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per **casi eccezionali motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite**”.*

punto 6 - Criteri di deroga

*“Tale deroga è prevista per **assenze documentate e continuative**, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.”*

Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo”.

punto 6 - Criteri di deroga

indicazioni della CM 20/2011 quale deroga alla normativa:

- ▣ gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
- ▣ terapie e/o cure programmate;
- ▣ donazioni di sangue per studenti maggiorenni;
- ▣ partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;

punto 6 - Criteri di deroga

- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo;
- altri motivi documentati attestati dal Consiglio di Classe di appartenenza (come, ad esempio, situazioni personali o familiari gravi).

Indicazioni generali: casi tipo

Deroga assenze

- Deroga applicabile quando lo studente non presenta insufficienze;
- Deroga NON applicabile in presenza di (2-3) insufficienze

Principio di guida da tenere in considerazione:

l'effettiva possibilità dello studente di affrontare adeguatamente l'anno successivo

Giudizio sospeso

- la situazione del profitto deve consentire un possibile recupero nel periodo estivo
- **il** GIUDIZIO è sospeso di norma in presenza di non più di tre discipline con valutazione insufficiente (delibera scorso anno)

punto 7 - Credito scolastico

Con riferimento all'attribuzione del credito scolastico nelle classi non terminali, restano ferme le disposizioni di cui all'**art. 15, comma 2, del D.L 13/04/2017, n. 62.**

- ✓ base di partenza è la media dei voti conseguita nello scrutinio finale (come da tabella allegata al DM 62/17)

Il punteggio minimo previsto viene **eventualmente integrato** considerando

- ✓ l'assiduità nella frequenza scolastica,
- ✓ l'interesse e la partecipazione al dialogo educativo,
- ✓ la partecipazione alle attività complementari e integrative
- ✓ la partecipazione ad attività esterne certificate

punto 10 – criteri assegnazione cattedre

Criteri di norma seguiti:

- **continuità didattica, da considerarsi come criterio prioritario**, ma non vincolante e compatibilmente con la strutturazione delle cattedre;
- **indicazione dei gruppi di materia** relative alla strutturazione delle cattedre;
- **valorizzazione**, nei limiti del possibile, **delle professionalità e delle competenze specifiche**, nonché dei **titoli posseduti** da ciascun docente;
- **equa distribuzione delle competenze professionali** in coerenza con quanto previsto dalla progettazione del Piano triennale dell'Offerta Formativa e tenendo conto delle esigenze didattiche ed organizzative dell'Istituto;
- **rispetto della funzionalità didattica e organizzativa dell'orario curricolare** in considerazione di docenti in servizio presso altre scuole;
- **esigenze manifestate dai singoli docenti.**

punto 10 – criteri assegnazione cattedre

Deroghe ai punti precedenti a cura del Dirigente:

- in presenza di situazioni particolari e/o riservate;
- criticità che potrebbero influire negativamente sul servizio che la scuola è tenuta a offrire in termini di efficacia pedagogico – didattica;
- necessità di ripartizione di competenze specifiche possedute da singoli docenti affinché ne benefici un'utenza quanto più ampia possibile e sulla base del principio di paritetica distribuzione delle risorse e delle opportunità tra le classi/sezioni.

punto 11 – criteri formazione classi

Criteri specifici

- **equilibrata eterogeneità:** le classi dovranno essere eterogenee per sesso e fasce di livello
- **equilibrata distribuzione** degli alunni con bisogni educativi speciali
- **equa distribuzione degli alunni ripetenti:** è necessaria un'attenta valutazione anche con la consultazione del coordinatore della classe già frequentata.

In caso di alunni ripetenti è necessario tener conto dell'eventuale richiesta di cambio sezione.

punto 11– criteri formazione classi

Criteri di carattere generale:

criterio pedagogico per il quale le classi risultino **omogenee fra loro ed eterogenee ciascuna al proprio interno**

Tutte le operazioni devono avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza e di imparzialità.

punto 11 – criteri formazione classi

CRITERI DI INSERIMENTO DI NUOVI ALUNNI NELLE CLASSI SUCCESSIVE E IN CORSO D'ANNO

Per i nuovi inserimenti oltre ai criteri precedentemente individuati, in linea di massima si dovrà tener conto delle seguenti variabili:

- **numero degli alunni** già frequentanti la classe
- presenza di alunni con **bisogni educativi speciali**
- presenza di **problematiche relazionali e/o di apprendimento rilevanti.**

In ogni caso può essere utile richiedere notizie alla scuola di provenienza